



# **COMUNE DI CASTROFILIPPO**

*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*

**REVISORE UNICO**

**Verbale del 25/03/2022**

**Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale Proposta N. 4 del 07-03-2022 avente ad oggetto: Disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Rendiconto di gestione 2019 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 39 quater, D.L. n° 162/2019**

Il sottoscritto Revisore Unico nominato con delibera di consiglio n° 37 del 20/10/2020, riunitosi in data odierna alle ore 11:45 presso il proprio studio in Montelepre in via Vittorio Veneto n° 22 per esaminare l'emendamento prodotto dal Responsabile del Settore 3° della proposta in oggetto citata ricevuta il 17/03/2022 a mezzo pec,

## **PREMESSO CHE:**

- La legge 28 febbraio 2020 n. 8 ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 (il Milleproroghe) ed ha inserito l'articolo 39-quater (Disavanzo degli enti locali) che così recita:  
«1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, **determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019,**

determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti».

- il legislatore, dunque, consente il ripiano in 15 anni dell'«eventuale maggior disavanzo» emergente nel rendiconto 2019 ma nella misura non superiore alla differenza fra il Fondo crediti dubbia credibilità accantonato al 31/12/2018, aumentato della quota accantonata nel bilancio 2019 e il Fondo crediti dubbia credibilità al 31/12/2019, calcolato con il metodo ordinario;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 21/10/2020, veniva approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2019, chiuso in avanzo libero di amministrazione;
- da relazione alla delibera di Giunta Municipale n. 72 del 17/12/2021, il “fondo crediti di dubbia esigibilità” con metodo ordinario risulta essere stato calcolato nel rendiconto 2019 in modo errato, l'ente ha verificato, la mancata svalutazione di diversi crediti vantati e presenti a rendiconto sia nel titolo III “entrate extratributarie” sia nel titolo I “entrate tributarie” delle entrate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 05/03/2022 è stato ri-approvato modificando il precedente rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 710.180,45, nonostante il parere negativo reso ma non vincolante del revisore dei conti;

#### **ATTESO CHE:**

- ai fini dell'applicazione dei benefici di ripartizione del disavanzo previsti dall' **39 – quater co. 1** (rubricato disavanzo degli enti locali) **del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162** (cd. Milleproroghe), convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8, è necessario che il calcolo del FCDE determinato in sede di rendiconto 2018 sia stato fatto secondo il metodo semplificato;
- che i suddetti benefici possono essere applicati solo al “*maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato ...omissis..., sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019*”

#### **RISCONTRATO CHE:**

- nel parere del revisore Unico dei conti al rendiconto 2018 viene specificato che il calcolo del FCDE è avvenuto con il metodo ordinario;
- Nella delibera di Consiglio Comunale n.03 del 05/03/2022 di modifica e riapprovazione del rendiconto 2019 viene chiarito quanto segue: *“Nonostante l’Ente dichiari di non avere applicato il metodo di calcolo semplificato, fino al bilancio 2018, facoltà concessa nel punto 3.3 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, l’eventuale applicazione del metodo ordinario risulta quindi errata nella mancata contabilizzazione delle suddette voci. Dalla verifica della composizione del FCDE negli anni 2018-2017-2016 allegati B), C) e D) è stato riscontrato che i su indicati capitoli non sono mai stati oggetto di svalutazione da parte dell’Ente determinando, di fatto, una sottostima o meglio accantonamento a FCDE non congruo negli anni rispettivamente di Euro 867.925,02 per l’anno 2016, Euro 856.426,41 per l’anno 2017, Euro 869.004,99 per l’anno 2018 ed Euro 819.049,91 per l’anno 2019 senza computare gli effetti sul complemento in conto altre voci oggetto di svalutazione. L’andamento del FCDE negli anni 2016 al 2019 risulta quindi così sintetizzabile come da allegato E).*

CALCOLI FCDE				
	fcde	Stanzamenti	metodo	
	da bilancio	bilancio	semplificato	differenze
2015	772.251,02			
2016	1.282.319,32	114.311,23	886.562,25	395.757,07
2017	1.651.533,99	237.385,74	1.519.705,06	131.828,93
2018	1.641.959,22	213.491,55	1.865.025,54	- 223.066,32
2019	1.902.113,50	275.513,56	1.917.472,78	- 15.359,28
				289.160,40

- Che nella Relazione dell’organo monocratico di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare di modifica e riapprovazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto (**Verbale n. 1 del 28/01/2022 del revisore unico dei conti**) in merito al ricalcolo si sollevava quanto segue:  
*“Ne consegue che nel caso della ricostruzione proposta dall’ente nella proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 2020, fermo restando i presupposti normativi che non vengono richiamati in narrativa, nell’annualità 2018 è stato accantonato al FCDE di importo inferiore ad euro 223.066,32, pertanto ferme restando le condizioni di determinazione dell’avanzo generale dell’anno 2018 e gli altri accantonamenti, l’ente al 31/12/2018 anziché aver avuto un avanzo libero di Euro 44.549,51, avrebbe avuto un disavanzo di Euro 178.516,81 Euro da ripianare in quote uguali negli esercizi che intercorrevano dall’anno 2019 all’ultimo anno di mandato della sindacatura. Secondo queste modalità i bilanci dell’anno 2020 e 2021 avrebbero dovuto avere delle limitazioni alla spesa che non sono state previste e delle quali l’ente ne deve prendere atto, facendo le dovute considerazioni in sede di approvazione del prossimo bilancio pluriennale.”*, e pertanto dal 2019 al 2023;
- che *“l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato ...omissis..., sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 al*

netto l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019" risulta essere di Euro:

$1.865.025,54 + 275.513,56 - 2.970.701,33 = - 830.162,23$  e quindi superiore al disavanzo totale rilevato nel rendiconto 2019;

- Con delibera n° 38 del 3/11/2015 si rilevava un disavanzo tecnico di € 110.618,77 ( vedasi tabella A ) con cui il Consiglio Comunale di Castrofilippo ha dato mandato di ripartire il suddetto disavanzo in 30 anni con quota annua di € 3.687,29, dal 2015 al 2044, dal quale ne consegue che il disavanzo tecnico al 2019 risulta essere =  $3.687,29 \times 25$  annualità = 92.182,25;
- Che il "maggior disavanzo" indicato dall'art. 39 – quater co. 1 (rubricato disavanzo degli enti locali) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 non può essere considerato superiore ad Euro 551.880,33, riassunto dallo schema seguente:

ANALISI DEL DISAVANZO	Composizione del disavanzo anno 2018			
	Disavanzo dell'esercizio precedente	Disavanzo maturato nell'esercizio 2018	disavanzo ripianato nell'esercizio 2018	Disavanzo al 31/12/2018
Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera n° 38 del 03/11/2015	€ 99.556,83		€ 3.687,29	€ 95.869,54
cartelle esattoriali inf. a 1000,00 euro (non quantificate)			€ -	€ -
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 così come ricostruito dall'approvazione del rendiconto 2019 che avrebbe permesso la quantificazione corretta del fcde calcolato con il metodo semplificato al 31/12/2018		€ 82.647,27		€ 82.647,27
			€ -	€ -
<b>TOTALE (Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio così come ricostruito dall'approvazione del rendiconto 2019)</b>	<b>€ 99.556,83</b>	<b>€ 82.647,27</b>	<b>€ 3.687,29</b>	<b>€ 178.516,81</b>

ANALISI DEL DISAVANZO	Composizione del disavanzo anno 2019			
	Disavanzo dell'esercizio precedente	Disavanzo maturato nell'esercizio 2019	disavanzo da recuperare nell'esercizio 2019	Disavanzo al 31/12/2019
Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera n° 38 del 03/11/2015	€ 95.869,54	€ -	€ 3.687,29	€ 92.182,25
cartelle esattoriali inf. a 1000,00 euro (non quantificate)	€ -	€ -	€ -	€ -
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 così come ricostruito dall'approvazione del rendiconto 2019 che avrebbe permesso la quantificazione corretta del fcde calcolato con il metodo semplificato al 31/12/2018	€ 82.647,27	€ -	€ 16.529,45	€ 66.117,82
Maggior disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità	€ -	€ 551.880,33	€ -	€ 551.880,33
<b>TOTALE</b>	<b>€ 178.516,81</b>	<b>€ 551.880,33</b>	<b>€ 20.216,74</b>	<b>€ 710.180,40</b>

## **Visti**

- l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio economico - finanziario sia in ordine alla regolarità tecnica che contabile;

## ***ESPRIME:***

*PARERE NON FAVOREVOLE alla proposta de quo,*

*specificando fin da adesso che in caso di emendamento tecnico che preveda la riduzione del disavanzo da ripartire in 15 annualità ad Euro 551.880,33 il presente parere è da intendersi favorevole con la raccomandazione di provvedere:*

- ✓ al monitoraggio dello stato di disavanzo complessivo, al fine di verificare l'effettivo concretizzarsi delle minori spese tali da garantire la corretta copertura del disavanzo;
- ✓ a continuare il ripiano trentennale deliberato dal Consiglio Comunale nella delibera n° 38 del 03/11/2015, provvedendo ad urgente delibera di variazione di bilancio per le annualità 2022 e 2023 introducendo la copertura di tale disavanzo;
- ✓ alla verifica dello stato di attuazione del piano di rientro mediante un attento, costante e scrupoloso monitoraggio, i cui esiti dovranno risultare da relazione – con cadenza semestrale- da sottoporre a questo organo di revisione per le proprie valutazione in merito;
- ✓ ad ulteriore proposta di delibera per il disavanzo di esercizio ai sensi dell'art. 188 co. 1 del TUEL;
- ✓ al monitoraggio periodico degli equilibri generali del bilancio comunale;
- ✓ al rispetto dei termini di cui all'art. 39 quater, comma 2, del D.L. 162/19.

Montelepre, 25/03/2022

***Il Revisore Unico***  
*Dott. Giuseppe Palazzolo*